



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE***

***PER LA***

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

***da approvarsi entro il 31/12/2023***

***(Art. 20, c. 4, TUSP)***

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2015 ad oggetto "Approvazione piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 4 - il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22); - la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22/07/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente:

## **2. Le partecipazioni societarie – revisione al 31.12.2022**

*Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Lessolo alla data del 31.12.2022 sono le seguenti:*

### **Comune Lessolo**

<b>S.M.A.T. Spa – 0,00003%</b>	<b>Partecipazioni indirette</b>
	Risorse Idriche SpA - 91,62%
	AIDA Ambiente S.r.l. – 51,00%
	Gruppo SAP - 47,5%
	S.I.I. SpA - 19,99%
	Nord Ovest Servizi SpA - 10,00%
	Mondo Acqua SpA - 4,92%
	Environment Park SpA - 3,38%
	GALATEA Scarl - 0,50%

**S.C.S. Spa – 1,85%**

**VALLI DEL CANAVESE GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 1,31%**

## **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILAVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
S.C.S. S.p.A.	06830230014	1,85%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
S.M.A.T. Spa	07937540016	0,00003%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio idrico integrato
VALLI DEL CANAVESE GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'	08541120013	1,50%	Confermata	

## **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

1. Relativamente alle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società partecipata SMAT Spa di seguito elencate, si attesta che le stesse sono detenute per il tramite di una società partecipata non soggetta al controllo da parte del Comune di Lessolo e che pertanto esulino dall'operazione di revisione periodica:

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILAVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
Risorse Idriche SpA	06087720014	91,62%	Confermata	Attività di Engineering
AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	Confermata	Gestione sgmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT
Gruppo SAP	11100280012	47,5%	In liquidazione	
S.I.I. SpA	94005970028	19,99%	Confermata	Gestione servizio idrico integrato nei comuni soci
Nord Ovest Servizi SpA	08448160016	10%	Confermata	Esercizio di attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia

Mondo Acqua SpA	02778560041	4,92%	Confermata	Gestione servizi idrico nei comuni soci
Environment Park SpA	07154400019	3,38	Confermata	Gestione parco tecnologico ambientale
Galatea Scarl	01523550067	0,50	In liquidazione	

### **3. CONCLUSIONI**

Si confermano le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria e, rispetto alla revisione ordinaria al 31.12.2021 (deliberazione n. 36 del 22.12.2022) si include anche la Società Metropolitana Acque Torino Spa, e si specifica quanto segue:

- per quanto riguarda il GAL si prende atto che la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1 comma 724) ha modificato il D.Lgs 175/2016 introducendo il comma 6bis all'art. 26 che in pratica esclude i GAL dalla revisione periodica e dalla conseguente razionalizzazione di cui all'art. 20;
- per quanto riguarda la società SMAT, si prende atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 110/2022/SRCPIE/PRSE con la quale le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT SPA, vengono invitate ad uniformarsi ai principi enunciati nella deliberazione stessa, ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016.